# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 19 dicembre 1984

## che autorizza l'Irlanda a proseguire l'applicazione di talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(85/15/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che, con decisione del 3 dicembre 1980, la Commissione ha autorizzato la Repubblica d'Irlanda a prendere alcune misure ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ;

considerando che, malgrado un netto risanamento ottenuto con l'attuazione a partire dal 1981, di un insieme di misure dirette ad ottenere, a medio termine, il miglioramento della situazione finanziaria e il rafforzamento della competitività dell'economia irlandese, la bilancia dei pagamenti correnti continua a registrare un notevole disavanzo ;

considerando che gli oneri derivanti da un elevato indebitamento esterno, il cui peso è cresciuto a causa, in particolare, dell'apprezzamento del dollaro e dell'aumento in termini reali, dei tassi di interesse internazionali, condizionano notevolmente il processo di assestamento dell'economia irlandese ;

considerando che il proseguimento di tale processo, nella stabilità del tasso di cambio della sterlina irlandese, rende necessario il mantenimento delle misure di salvaguardia che l'Irlanda era stata autorizzata a prendere per prevenire esportazioni eccessive di capitali ;

considerando che le autorità irlandesi dovranno essere vigilanti affinché qualsiasi importante miglioramento della situazione dei pagamenti e dell'indebitamento esterno si traduca in un alleggerimento delle misure di salvaguardia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. L'Irlanda è autorizzata, a titolo temporaneo e nei limiti indicati nell'allegato della presente decisione, a vietare o a subordinare a preventiva autorizzazione valutaria, la conclusione o l'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti attinenti ai movimenti di capitali liberalizzati alla data della presente decisione conformemente all'articolo 2 della direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960 (prima direttiva presa in applicazione dell'articolo 67), modificata dalla direttiva del 18 dicembre 1962.

2. Salvo proroga decisa dalla Commissione nelle condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 3, la validità della presente decisione è di tre anni a decorrere dalla sua adozione.

*Articolo 2*

1. La Commissione segue attentamente l'evoluzione della situazione economica in Irlanda.

2. Essa si riserva di modificare o di abrogare, previa consultazione dello Stato membro interessato, la presente decisione, qualora dovesse constatare che i presupposti che l'hanno motivata siano mutati in modo significativo o che i suoi effetti abbiano un carattere più restrittivo di quanto non richieda l'obiettivo perseguito.

3. Se, prima della scadenza della presente decisione, lo Stato membro destinatario adduce la persistenza di difficoltà o di minaccia grave di difficoltà nella bilancia dei pagamenti, la Commissione provvederà ad un esame complessivo della sua situazione economica al fine di stabilire se sia opportuno o meno prorogare in tutto o in parte l'applicazione delle misure di salvaguardia effettivamente in vigore.

*Articolo 3*

La decisione del 3 dicembre 1980 è abrogata.

*Articolo 4*

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Gaston THORN

*ALLEGATO*

| Denominazione delle operazioni | Natura delle restrizioni autorizzate in deroga agli obblighi comunitari |
|---|---|
| Operazioni su titoli | L'acquisto da parte di residenti di titoli stranieri negoziati in borsa può essere vietato o soggetto ad autorizzazione. Tale misura restrittiva non si applica :<br>— all'acquisto di titoli stranieri da parte di un residente quando tale acquisto venga finanziato con il ricavo della vendita di altri titoli stranieri di sua proprietà o con prestiti contratti all'estero ;<br>— all'acquisto di titoli negoziati in borsa emessi dalle istituzioni comunitarie e dalla Banca europea per gli investimenti. |